



Città di Narni

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 97 del 30-12-2021

Oggetto: approvazione modifiche Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale CUP di cui alla LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:00, presso la Sede Comunale ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei sottoelencati Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. **14** e assenti n. **3**.

De Rebotti Francesco	Presente	Amici Alessandro	Presente in videoco nferenz a
Aramini Franco	Presente in videocon ferenza	Belloni Valentina	Presente in videoco nferenz a
Bonifazi Lorenzo	Presente in videocon ferenza	Bruschini Sergio	Assente
Bussetti Alessandro	Presente in videocon ferenza	Chiaramonti Barbara	Presente in videoco nferenz a
Daniele Gianni	Assente	Francioli Michele	Assente
Latini Daniele	Presente in videocon ferenza	Novelli Federico	Presente in videoco nferenz a
Poggiani Rebecca	Presente in videocon ferenza	Ricci Claudio	Presente in videoco nferenz a

Rubini Giovanni	Presente	Svizzeretto Fabio	Presente in videoco nferenz a
Tramini Luca	Presente in videocon ferenza		

Assume la presidenza il Signor Rubini Giovanni in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal SEGRETARIO GENERALE dott. CHIERUZZI PAOLO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Aramini Franco
Belloni Valentina
Tramini Luca

OGGETTO: approvazione modifiche Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale CUP di cui alla LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

Illustra la proposta l'assessora Tiberti.

Per interventi il Presidente passa la parola alla Consiglieria Chiaramonti.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola il Presidente pone a votazione la proposta che, con voto espresso per appello nominale viene approvata con 10 favorevoli e 4 astenuti (Chiaramonti, Poggiani, Tramini e Amici)

Conseguentemente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai*

regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni

all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione

di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Del Consiglio Comunale nn°. 20 del 31-03-2021 e successiva 55 del 29/7/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale CUP con decorrenza 1 gennaio 2021 con disciplina provvisoria;
- la Deliberazione Della Giunta Municipale N°. 36 del 10-03-2021 con la quale si è provveduto all'approvazione delle tariffe Canone Unico Patrimoniale

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

RAVVISATA la necessità di modificare alcuni punti del regolamento relativo al canone in modo da garantire il medesimo gettito di entrata, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente,

- l'articolo 57 comma 1 lettera d) riguardante le agevolazioni previste per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri che nel precedente prelievo TOSAP usufruivano di una doppia riduzione, che non era stata prevista nel regolamento nello specifico,
- l'articolo 57 comma 1 lettera e) riguardante le agevolazioni previste per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive che usufruivano dello sconto dell'80%:

Articolo 57- Agevolazioni ANTE MODIFICA

- 1. Le tariffe del canone sono ridotte:*

2. *Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;*
3. *Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; se superiore a 15 giorni viene ridotta di un ulteriore 50%;*
4. *Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;*
5. *Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;*
6. *Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.*
7. *Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e tutte le altre attività, che non hanno installato all'interno dei loro locali apparecchi di videopoker, slot machine o altri apparecchi con vincite in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., e che si impegnano a non installarle, la tariffa ordinaria è ridotta del 15 per cento.*
8. *Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.*

Articolo 57- Agevolazioni POST MODIFICA

9. *Le tariffe del canone sono ridotte:*
10. *Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un quarto;*
11. *Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; se superiore a 15 giorni viene ridotta di un ulteriore 50%;*
12. *Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato*

sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- 13. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento, se superiore a 15 giorni viene ridotta di un ulteriore 50%;*
- 14. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento.*
- 15. Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e tutte le altre attività, che non hanno installato all'interno dei loro locali apparecchi di videopoker, slot machine o altri apparecchi con vincite in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., e che si impegnano a non installarle, la tariffa ordinaria è ridotta del 15 per cento.*
- 16. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.*

RAVVISATA la necessità di modificare alcuni punti del regolamento relativo al canone, artt. 18, 63, 78 riguardanti il regime sanzionatorio in modo da garantire equo e medesimo trattamento fra le diverse componenti del tributo; nello specifico si riportano di seguito i suddetti articoli prima e dopo la proposta di modifica:

Articolo 18 - Accertamento ANTE MODIFICA

- 17. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981*
- 18. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;*
- 19. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
- 20. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.*

21. *Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.*
22. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.*
23. *Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per le entrate*

Articolo 18- Accertamento POST MODIFICA

1. *Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.*
2. *Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.*
3. *Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;*
4. *Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
5. *Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.*
6. *Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.*

7. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.*
8. *Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per le entrate.*

Articolo 63- Sanzioni ANTE MODIFICA

1. *Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali*
2. *Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.*
3. *Le occupazioni abusive sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al pagamento del canone dovuto senza agevolazione, applicando un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 100 per cento, con un minimo di 50,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
4. *Le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al pagamento del canone dovuto senza agevolazione, applicando un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento, con un minimo di € 25,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
5. *Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.*
6. *Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico*

del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.

- 7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.*
- 8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.*

Articolo 63- Sanzioni POST MODIFICA

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.*
- 2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.*
- 3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.*
- 4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
- 5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.*
- 6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.*

7. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.*
8. *Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per le entrate.*

Articolo 78- Sanzioni ANTE MODIFICA

1. *Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.*
2. *Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.*
3. *Le occupazioni abusive sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al pagamento del canone dovuto senza agevolazione, applicando un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 100 per cento, con un minimo di 50,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
4. *Le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, oltre al pagamento del canone dovuto senza agevolazione, applicando un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento, con un minimo di € 25,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
5. *Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.*
6. *Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico*

del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 76 del presente Regolamento.

- 7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.*
- 8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.*

Articolo 78- Sanzioni POST MODIFICA

- 1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
 - a. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.**
- 2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.*
- 3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.*
- 4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.*
- 5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.*

6. *Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.*
7. *Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per le entrate.*

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/3/2021 con la quale si approva lo Schema di Bilancio annuale e pluriennale 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 21 del 31.3.2021 di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale 2021-2023;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare modifiche del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, come previsto nel documento istruttorio
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL

4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000
5. Con successiva e separata votazione la delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva viene approvata con 10 voti favorevoli e 4 astenuti (Chiaramonti, Poggiani, Tramini e Amici)

La registrazione completa della seduta è disponibile sul sito internet del Comune di Narni all'indirizzo:

<http://www.magnetofono.it/streaming/narni/>

Oggetto: approvazione modifiche Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale CUP di cui alla LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2022.

AREA DIPARTIMENTALE: BILANCIO

Unità operativa: UFFICIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000

Parere Esito: Favorevole

Narni, 20-12-2021

IL/LA DIRIGENTE DELL'AREA
CHIERUZZI PAOLO

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n°267/2000

Parere Esito: Favorevole

Narni, 20-12-2021

IL/LA DIRIGENTE dell'Area Dipartimentale
Servizi Finanziari- Gestione delle Risorse
CHIERUZZI PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Rubini Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE
CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista dall'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Narni, 30-12-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CHIERUZZI PAOLO